CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE AFFARI GEN.LI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI
Ufficio AFFARI GENERALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 138 DEL 23-11-2020

Reg. generale n. 801 del 23-11-2020

Oggetto:	**PROGETTO "TREIA, PURA BELLEZZA" - EVENTI ONLINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 195 in data 18/11/2020, con cui l'amministrazione comunale ha aderito al progetto "*Treia, pura bellezza*", organizzato dalle agenzie *"Luna Eventi"* e *"Digital Rainbow Comunicazione";*

PRESO ATTO che il suddetto progetto comprende la realizzazione di n. 3 eventi online consistenti in performance di arte, cultura ed interpretazione, finalizzati alla conoscenza ed alla promozione della Città di Treia ed intitolati:

- Treia, la bellezza delle piccole cose (Dolores Prato: il personaggio e letture scelte);
- Treia: quanta bellezza in ogni parola (L'Accademia della Crusca e il treiese Lanzi in Accademia);
- Treia: bellezza segreta (L'Accademia georgica e i saperi nascosti);

ATTESO che il suddetto progetto culturale "*Treia, pura bellezza*", mira a valorizzare e sottolineare la bellezza della Città di Treia, agli occhi dei treiesi e non, in un momento profondamente critico e complesso come quello di attuale emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, altresì, che, data l'emergenza sanitaria in corso e le vigenti disposizioni anti-contagio, nel breve periodo non sarà possibile organizzare qualsivoglia spettacolo teatrale e/o evento culturale in presenza di pubblico;

DATO ATTO che le modalità di svolgimento del suddetto progetto culturale permettono il pieno ed assoluto rispetto di tutte le norme vigenti ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, in quanto gli eventi si svolgeranno in location stabilite di concerto con l'amministrazione comunale (Teatro comunale e/o Museo Civico Archeologico), alla sola presenza delle protagoniste, e saranno trasmessi in streaming

attraverso le piattaforme social, così da essere fruibili a tutti in piena sicurezza e comodamente da casa;

RILEVATO, dunque, per le ragioni sopra esposte e per le modalità di svolgimento descritte, che la realizzazione del progetto "*Treia, pura bellezza*" rappresenti una valida alternativa culturale da presentare ed offrire alla collettività nei prossimi mesi di dicembre e gennaio;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";*

VISTO l'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, e, in particolare, il comma 3, primo capoverso, a norma del quale "*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*";

CONSIDERATO che il suddetto progetto comporta una spesa a carico del Comune di Treia pari ad € 900,00 IVA esente;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad euro 75.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale prevede che: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";*

ATTESO, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.";*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145); Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019);

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza;
- con l'affidamento si intende procedere alla realizzazione del progetto culturale di eventi online "*Treia, pura bellezza*";
- il pagamento avverrà al ricevimento della fattura elettronica;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- si procederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva prima di procedere alla liquidazione della spesa per l'intervento effettuato;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in oggetto si può provvedere mediante imputazione al capitolo 140916 del bilancio corrente;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

1) di affidare la realizzazione del progetto culturale descritto in premessa alla agenzia Luna Eventi di Lucia Nardi, con sede operativa in Treia – Via del Vallato n. 58, ritenuta idonea a soddisfare le esigenze relative al servizio in parola, al costo complessivo di € 900,00 IVA esente;
2) di impegnare la somma complessiva di € 900,00 al capitolo 140916 del bilancio 2020;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-*bis* L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto sindacale n. 23 del 30 dicembre 2019 "Direttive per la sostituzione dei responsabili di settore";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con gli atti di Giunta comunale sopra citati;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 5 della L. 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia;

3. di AFFIDARE alla agenzia Luna Eventi di Lucia Nardi, con sede in Treia – Via del Vallato n. 58, Codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX**,** la realizzazione del progetto culturale di eventi online "*Treia, pura bellezza*";

4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 900,00 al capitolo 140916 "S*pese per promozione attività culturali e ricreative"* del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;

5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, comprovante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*;

7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 23-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 10-02-2021

Treia, 26-01-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 26-01-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI